

Regione
Campania



Provincia di
Avellino



Comune di
San Sossio Baronia



Comune di
Vallesaccarda



Comune di
Bisaccia



Committente:

RWE

RWE RENEWABLES ITALIA S.R.L.

via Andrea Doria, 41/G - 00192 Roma

P.IVA/C.F. 06400370968

PEC: rwerenewablesitaliasrl@legalmail.it

Titolo del Progetto:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA NEI COMUNI DI SAN SOSSIO BARONIA E VALLESACCARDA (AV) CON STAZIONE DI CONNESSIONE NEL COMUNE DI BISACCIA (AV)

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO OPERE CIVILI

N° Documento:

R_20.3

ID PROGETTO:

PESV

DISCIPLINA:

PD

TIPOLOGIA:

FORMATO:

Elaborato:

Relazione impatto acustico_Allegato_Regolamento comunale acustico Vallesaccarda

FOGLIO:

1 di 1

SCALA:

N/D

Nome file:

Progettazione:



ENERGY & ENGINEERING S.R.L.

Via XXIII Luglio 139

83044 - Bisaccia (AV)

P.IVA 02618900647

Tel./Fax. 0827/81480

pec: energyengineering@legalmail.it

Progettista:



Ing. Davide G. Trivelli



**Il tecnico competente in acustica
ambientale**

Dr. Emilio Barisano

(Iscrizione Albo Nazionale n° 8592)

Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	12/10/2022	PRIMA EMISSIONE			

COMUNE DI VALLESACCARDA (PROVINCIA DI AVELLINO)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEFINITIVA



Elaborato:

Regolamento Acustico Comunale

Tav.

R.1

Data

Giugno 2021

REDATTORI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Dott. Arch. Pasquale Di Cecilia
Ph. D Arch. Cristoforo Pacella

REDATTORE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Ph.D Arch. Cristoforo Pacella

COLLABORAZIONE PER REDAZIONE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Avv. Carmela Brancato

COLLABORAZIONE ALL'INFORMATIZZAZIONE SU PIATTAFORMA GIS DEGLI ELABORATI
Dott. Ing. Carmela Rinaldi

REDATTORI DELLO STUDIO GEOLOGICO
Dott. Geologo Vincenzo Troncione
Dott. Geologo Lorella Troncione

REDATTORE DELLO STUDIO AGRONOMICO
Dott. Agr. Raffaele Forgiare

REDATTORE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Dott. Ing. Luigi Iannicello

SINDACO
Arch. Franco Archidiacono

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Arch. Franco Archidiacono

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Nicola Archidiacono

Approvazioni

II DIRIGENTE U.T.

Revisioni

COMUNE DI VALLESACCARDA

PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

ASPETTI GENERALI

I Comuni – ai quali già da diversi anni è stato, dalla vigente normativa, riservato un ben definito ruolo nel *controllo* delle attività potenzialmente causa di inquinamento acustico ambientale – hanno visto, negli ultimi tempi, ampliarsi notevolmente la normativa che regola i correlati adempimenti.

A quanto, infatti, già previsto:

- dal D.P.R. 24.7.1977 n. 616, art. 19 (che attribuisce ai Comuni funzioni relative al rilascio di licenze per attività potenzialmente rumorose);
- dal D.P.C.M. dell'1.3.91, art. 1, comma 4, che si sofferma sull'obbligatorietà *dell'autorizzazione sindacale* anche per quelle attività temporanee, quali i cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico, qualora comportassero l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi;
- dal D.Lgs. n. 277 del 15 agosto 1991, art. 46, il quale dispone che la progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti ..., gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di fabbriche ed impianti esistenti avvengano in conformità all'art. 41, comma 1 dello stesso decreto, minimizzando i rumori generati da attività produttive anche mediante *interventi alla fonte*;
- dal D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, art. 155, relativo al divieto di rumori molesti generati dal traffico stradale, ed art. 227, che prevede l'installazione,

nell'ambito del locale sistema viario ed ove necessario, di dispositivi per il rilevamento dei rumori dovuti al traffico veicolare;

hanno fatto seguito:

- la Legge 447 del 26 ottobre 1995, che, con l'art. 6, prevede, oltre all'adozione del piano di zonizzazione acustica e, allorché necessario, del successivo piano di risanamento, il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie (ora "permesso di costruire" di cui al Testo Unico Edilizia D.P.R. 380/2001) aventi ad oggetto nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; nonché all'atto del rilascio di provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, o, analogamente, al momento del rilascio di licenze o di autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Controllo da effettuarsi acquisendo dal richiedente una verifica tecnica previsionale del relativo impatto acustico¹ (effettuata da un tecnico competente) da allegare, sotto forma di relazione scritta, alla domanda per il rilascio degli indicati atti, dove vanno anche specificati gli interventi previsti per l'abbattimento delle emissioni / immissioni eventualmente risultate illegittime.

Legge che dispone poi, con il richiamato articolo, la rilevazione ed il controllo da parte del Comune delle immissioni sonore prodotte da veicoli, da sorgenti fisse, da macchine rumorose e da attività svolte all'aperto; così come dispone – in ciò richiamando una metodologia operativa già considerata dal D.P.C.M. 1.3.1991 – che il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto,

¹ Siffatta elaborazione viene, dalla Legge, correlata a "criteri" operativi i quali avrebbero già dovuto essere indicati dalla Regione Campania con una propria legge, ma che, non essendo stata ancora approvata, ne comporta la definizione con il presente Regolamento.

possa avvenire anche in deroga ai valori limite di immissione acustica ancorché nel rispetto delle prescrizioni a tal fine indicate. Resta ancora il Comune l'ente legittimato a richiedere, ai soggetti titolari di progetti ed opere quali eliporti, autostrade, strade extraurbane principali e secondarie, strade urbane di scorrimento, di quartiere e locali, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari ed impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, modifica o potenziamento degli interventi oggetto di progettazione; mentre nel caso di insediamenti di scuole o asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi complessi residenziali, prossimi alle opere predette, è previsto che il Comune ne subordini l'attuazione ad una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate.

Dispone altresì tale legge che il Sindaco, nell'ambito delle problematiche acustiche afferenti al proprio territorio comunale, e purché non trattasi di servizi pubblici essenziali, possa, con provvedimento motivato, ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento di rumori ivi prodotti e che superino i limiti consentiti, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Legge che impone, inoltre, l'adeguamento dei regolamenti locali di igiene e sanità al fine di tutelare il territorio dall'inquinamento acustico in ciò legittimando l'Ente a prevedere apposite norme sia per il controllo, contenimento ed abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, sia dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore (art. 6, comma 2).

La legge 447/95 obbliga ancora, con l'art. 10, comma 5, le società e gli enti gestori di "servizi pubblici di trasporto" o delle "relative infrastrutture", a predisporre e a presentare al Comune *piani di contenimento ed abbattimento del rumore* nel caso di superamento di limiti poi definiti con specifici decreti;

- il D.P.C.M. del 14 novembre 1997 (che è uno di siffatti decreti) ha indicato valori limite per le emissioni e per le immissioni che però, nel caso di queste ultime, validi unicamente all'esterno di specifiche "*fasce di pertinenza acustica*" allorquando trattasi di rumori prodotti da infrastrutture stradali e ferroviarie;

- il D.P.C.M. del 5 dicembre 1997, sui requisiti acustici passivi degli edifici, ha introdotto una specifica normativa a cui vanno assoggettati tutti i nuovi edifici, sia a carattere abitativo, sia destinati a sede di attività scolastiche, ricreative, commerciali ed ospedaliere. Per gli stessi vanno rispettate caratteristiche di fonoisolamento per i diversi fondamentali componenti della correlata struttura come anche vanno messi in opera impianti che non producano rumori oltre determinati limiti. L'aspetto va, ovviamente, verificato, in termini di corretta trattazione, già in fase progettuale e quindi nel momento del rilascio del permesso di costruire o dell'attivazione di adempimenti amministrativi di pari valenza, e ciò in quanto una anomala impostazione di tale problematica difficilmente potrebbe superarsi ad opera realizzata. Il rilascio del relativo certificato di agibilità resta comunque subordinato ad un positivo riscontro del richiamato rispetto.

Relativamente all'aspetto delle disposizioni procedurali a cui tale Decreto è correlato, la cui mancanza potrebbe indurre a considerazioni di inefficacia, al di fuori di rapporti contrattuali, dello stesso, va invece fatto riferimento alle comunque esistenti norme tecniche, già sufficientemente idonee a progettare e realizzare strutture che si caratterizzano per parametri acustici congruenti con quanto disposto dal richiamato ultimo Decreto, e questo giusto al fine di

consentire quel legittimo controllo riservato al Comune anche in tale specifico settore;

- il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459: “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”, il quale dispone, con l’art. 3, comma 2, che: “Per le aree non ancora edificate interessate dall’attraversamento di infrastrutture in esercizio gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 (dello stesso decreto) sono a carico del titolare della concessione edilizia rilasciata all’interno delle fasce di pertinenza (di 100 + 150 metri)”;

- il Decreto 29 novembre 2000 che, ritornando sul problema del rumore prodotto dai servizi pubblici di trasporto o dalle relative infrastrutture, indica i criteri per la predisposizione dei richiamati piani di contenimento ed abbattimento da parte delle società e degli enti gestori, inclusi i Comuni, le Province e le Regioni i quali hanno l’obbligo di: *a) individuare le aree in cui si abbia superamento dei limiti previsti²; b) determinare il contributo delle infrastrutture al superamento; c) elaborare il piano di contenimento ed abbattimento del rumore. Il termine per l’individuazione delle predette aree e di presentazione dell’ora richiamato piano è scaduto il 3 febbraio 2004, allorquando si è esaurito il previsto periodo di 36 mesi che tale Decreto fa decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso (4 febbraio 2001);*

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo del 2004, n. 142: “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell’art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”, con il quale sono state definite le fasce di pertinenza acustica e relativi limiti; al momento dunque nulla obiettivamente osta alla effettuazione della disposta verifica e consequenziale elaborazione – se

necessaria stante un riscontrato superamento dei limiti³ – del piano di contenimento ed abbattimento del rumore da parte del Comune per la rete viaria ad esso afferente, e, da parte degli altri Enti, per le restanti infrastrutture viarie.

Per come poi strutturato il nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – art. 4), va adeguato il Regolamento edilizio comunale (come peraltro già disposto dalla legge 447/95) alla vigente normativa acustica e ciò appunto al fine del “rispetto delle normative ..., igienico - sanitarie, e di vivibilità degli immobili”.

² A tale obbligo si è potuto però concretamente provvedere – da parte dei Soggetti interessati – solo con l’approvazione del D.P.R. del 30 marzo 2004, n. 142, con il quale sono state indicate le ampiezze delle fasce di rispetto ed i limiti validi all’interno ed all’esterno delle stesse.

³ Limiti da intendersi, nel caso di sorgenti enucleantisi in servizi pubblici di trasporto o infrastrutture”, quelli stabiliti dal richiamato D.P.R. 30.3.2004, n. 142, all’interno delle cosiddette “fasce di pertinenza”, e quelli di cui al decreto del 14 novembre 1997 all’esterno di siffatte fasce.

Individuazione delle classi acustiche

Classe I. Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere (ospedali e case di cura), scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, parchi nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, le riserve naturali, le zone di interesse storico-archeologiche, quando necessario in relazione alle esigenze locali, e, comunque, tutte quelle per le quali la quiete sonora abbia rilevanza per la loro fruizione.

É opportuno suddividere la classe I, esclusivamente ai fini della priorità di intervento, nelle sottoclassi:

- I-a Ospedaliera.
Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Punti piccoli con maggiore addensamento - colore verde chiaro):

- I-b Scolastica.
Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Punti medi con addensamento medio - colore verde):

- I-c Verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora.
Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Punti grossi con minore addensamento - colore verde scuro):

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente L_{eq} in dB(A):

tempo di riferimento diurno	50 dB(A)
tempo di riferimento notturno	40 dB(A)

Classe II. Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Linee verticali - colore giallo):

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	55 dB(A)
tempo di riferimento notturno	45 dB(A)

Classe III. Aree di tipo misto

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica (Linee orizzontali – colore arancione):

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	60 dB(A)
tempo di riferimento notturno	50 dB(A)

Classe IV. Aree di intensa attività umana

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafico-cromatica (Crocette – colore rosso):

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	65 dB(A)
tempo di riferimento notturno	55 dB(A)

Classe V. Aree prevalentemente industriali

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica (Linee inclinate – colore viola):

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	70 dB(A)
tempo di riferimento notturno	60 dB(A)

Classe VI. Aree esclusivamente industriali

Sono individuate dalla seguente rappresentazione grafica (Nessun tratteggio – nessun colore):

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Poiché in genere non esistono aree industriali del tutto prive di insediamenti abitativi, si dovrà ammettere la presenza di abitazioni occupate da personale con funzioni di custodia. Per tali insediamenti, al fine di proteggere adeguatamente le persone, si dovrà disporre degli interventi di isolamento acustico.

Limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente Leq in dB(A):

tempo di riferimento diurno	70 dB(A)
tempo di riferimento notturno	70 dB(A)

Classificazione delle strade

In riferimento alla densità di traffico veicolare, appartengono alla classe IV le strade ad intenso traffico (orientativamente oltre i 500 veicoli l'ora) e quindi le strade primarie e di scorrimento, i tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali, le strade di grande comunicazione, specie se con scarsa integrazione con il tessuto urbano attraversato.

Appartengono alla classe III, le strade di quartiere (orientativamente con un traffico compreso tra 50 e 500 veicoli l'ora) e quindi le strade prevalentemente utilizzate per servire il tessuto urbano.

Appartengono alla classe II le strade locali (orientativamente con un flusso di traffico inferiore ai 50 veicoli l'ora) prevalentemente situate in zone residenziali.

Qualora le strade da classificare siano interne al tessuto urbano, la zona ad esse propria è limitata dalle superficie degli edifici frontistanti; in condizioni diverse e, comunque, qualora non esista una continuità di edifici-schermo, la tipologia classificatoria di zona della strada, si estende ad una fascia di 30 metri a partire dal ciglio della strada stessa.

ART.1:

SORGENTI ACUSTICHE DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di emissioni ed immissioni acustiche⁴ che, sia in modo temporaneo (in particolare: stagionale) che continuativo, interagiscono con il territorio in seguito al funzionamento di sorgenti sonore fisse o mobili, con possibilità di provocare, appunto, inquinamento acustico⁵. Rientrano, in ogni caso, in tali sorgenti sia specifiche apparecchiature tecnologiche a servizio di edifici privati o pubblici (impianti di climatizzazione, refrigerazione, trattamento e convogliamento di fumi ed odori, autoclavi, pompe per la movimentazione di fluidi) sia la fornitura di servizi (parcheggi, aree adibite a deposito di mezzi di trasporto di persone e merci), sia ancora le attività produttive, commerciali, artigianali, edilizie, musicali, di spettacolo, fieristico e sportive, giacché aspetti tutti potenzialmente idonei a produrre emissioni/immissioni acustiche percepibili nei correlati spazi esterni e/o negli ambienti abitativi più prossimi.

ART. 2: OBBLIGO DEL RISPETTO DEI LIMITI ACUSTICI

Le emissioni ed immissioni acustiche di cui al precedente art. 1 devono rispettare i limiti di cui al Piano di zonizzazione acustica comunale, ad esclusione delle infrastrutture stradali, per le quali siffatti limiti valgono solo per le aree esterne alle fasce di pertinenza, mentre all'interno delle stesse il riferimento va fatto, per le strade, ai valori limiti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo del 2004, n. 142: *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*, con il quale sono state definite le fasce di pertinenza acustica e relativi limiti.

⁴ Livello di emissione acustica = Livello del rumore che emesso da una sorgente sonora misurato nel punto più prossimo alla sorgente stessa (art. 2, comma 1, lettera e, Legge 447/95) e che appartiene a spazi utilizzati da persone e comunità (art. 2, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97).

Livello di immissione acustica = Livello del rumore immesso da una o più sorgenti sonore in un ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore. (Art. 2 comma 1 lettera f) legge n.447/95).

⁵ Legge 447/95, art.2, comma 1 lettera a).

ART. 3: OBBLIGO DELL'AUTORIZZAZIONE

Le emissioni acustiche, di cui al precedente art. 1, correlate ad apparecchiature tecnologiche, a fornitura di servizi e all'esercizio di attività imprenditoriali già operative o di prossima attivazione, ivi compresi ampliamenti e modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno⁶ necessitano di autorizzazione sindacale.

A tal fine va presentata al Comune una apposita relazione tecnica, asseverata da un tecnico competente in acustica, che documenti il rispetto dei limiti di norma.

Tale documentazione andrà redatta in conformità alle allegate procedure operative e comunque nel rispetto delle vigenti norme tecniche. Essa dovrà essere: o di verifica nel caso di attività già in essere, o di previsione allorquando trattasi di attività imprenditoriali di prossima attivazione, di servizi non ancora operativi o di attività non ancora iniziate.

L'autorizzazione sindacale è pertanto obbligatoria e ne va fatta specifica richiesta da parte dell'interessato:

- per il funzionamento di apparecchiature tecnologiche quali: impianti di climatizzazione, refrigerazione, trattamento e convogliamento di fumi ed odori, autoclavi, pompe per la movimentazione di fluidi;
- per la fornitura di servizi come parcheggi ed aree destinate al deposito dei mezzi di trasporto di merci e persone;
- per l'espletamento di attività produttive, commerciali, artigianali, edilizie, musicali, di spettacolo, fieristico e sportive, sia se già operative sia se di prossima attivazione.

⁶ Limiti previsti dall'art. 12 della L.R. n. 3/2002.

Per le apparecchiature e le attività e la fornitura di servizi già operative la richiesta va presentata al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale non oltre sessanta giorni successivi all'andata in vigore del presente regolamento: la mancata richiesta di autorizzazione nel termine indicato o la presenza a corredo della richiesta di una documentazione tecnica carente e non sufficientemente integrata entro il predetto termine, comporterà l'obbligo della disattivazione delle apparecchiature e/o il fermo dell'attività e della fornitura di servizi.

Per le apparecchiature tecnologiche, per le considerate attività e per la fornitura di servizi non ancora operative la richiesta va presentata al Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale almeno sessanta giorni prima della programmata messa in funzione o inizio: la mancata richiesta di autorizzazione o la presenza a corredo della stessa di una documentazione tecnica carente rappresenterà un impedimento alla predetta attivazione o inizio.

E' comunque obbligatorio il rinnovo dell'autorizzazione ogni qualvolta vengano apportate modifiche significative agli elementi da cui dipendono le emissioni/immissioni di rumore, mentre per le attività stagionali l'autorizzazione avrà cadenza annuale.

Rientrano tra le sorgenti acustiche per le quali è necessaria l'autorizzazione sindacale di cui al presente articolo, anche gli impianti per la protezione degli immobili contro le intrusioni indesiderate ed attuate con l'attivazione di apparati elettronici di allarme acustico (con questi ultimi comunque dotati di dispositivo per l'interruzione automatica e definitiva dopo 5 minuti di funzionamento).

ART. 4: AUTORIZZAZIONE SINDACALE “IN DEROGA”

L'autorizzazione sindacale può essere rilasciata eccezionalmente “in deroga” ai limiti acustici di norma, e salvo diritto dei terzi, unicamente per:

- a) i cantieri edili, stradali o assimilabili già esistenti o correlati ad una nuova attività edilizia allorquando, nonostante l'utilizzo di macchine silenziate e l'uso di barriere fonoimpedenti il rumore prodotto ecceda ancora i valori limite. In siffatti cantieri è comunque obbligatorio l'uso di macchine (quali compressori, generatori elettrici, escavatrici, pale meccaniche, martelli pneumatici, betoniere, gru, ecc.) le cui emissioni ed immissioni di rumore non siano superiori a quelle di norma;
- b) le manifestazioni all'aperto e gli spettacoli con presenza di musica amplificata, a carattere temporaneo e da effettuarsi nelle aree appositamente individuate dal PZA, se e di durata non superiore a tre giorni;
- c) le attività sportive e ricreative di durata non superiore a tre giorni;

L'autorizzazione in deroga resta comunque strettamente subordinata al parere positivo dell'AUSL sulla verifica previsionale dei livelli acustici che verranno prodotti (emissioni ed immissioni) redatta da un tecnico competente in acustica ed allegata alla richiesta di autorizzazione in deroga.

Siffatta relazione deve evidenziare, tra l'altro, le scelte tecniche che si intende attuare per la minimizzazione dell'impatto acustico.

La mancata richiesta di autorizzazione, ancorché in deroga, o la presenza a corredo della stessa di una documentazione tecnica carente rappresenta un impedimento all'attivazione del correlato cantiere, spettacolo o manifestazione.

ART. 5: L'AUTOCERTIFICAZIONE

Solo in caso dei cantieri, sussistendo una effettiva incapacità a produrre rumore in quanto non vengono utilizzati, o si esclude l'utilizzo, per l'intera durata dei lavori, di macchine, automezzi ed impianti alimentati elettricamente o con motori a scoppio/diesel e di attività lavorative palesemente rumorose (demolizioni, inchiodatura casseforme, ecc.) il richiedente può, in alternativa alla verifica del rispetto dei valori limite delle emissioni / immissioni acustiche indotte sul territorio, optare per una autocertificazione di quanto sopra da ritenersi pertanto sufficiente, unicamente nel considerato caso, al rilascio dell'autorizzazione di cui trattasi.

L'autocertificazione è altresì consentita:

- a) per le attività commerciali ed artigianali di cui all'art. 1 allorquando vengono effettuate in locali privi di impianti di climatizzazione o di frigoriferi dotati di motocondensanti esterne, in assenza di serrande metalliche, in assenza di aspiratori elettrici, in assenza di impianti elettroacustici per l'amplificazione della musica, in assenza di videogiochi, in assenza di apparati elettronici di allarme acustico ed in assenza di autoclavi o comunque di macchinari posizionati all'esterno;
- b) per i parcheggi e le aree di deposito mezzi per il trasporto di persone e merci con capacità non superiore a dieci veicoli di peso non superiore a 3.5 t.

ART. 6: CORRELAZIONI CON IL PERMESSO DI COSTRUIRE STRUTTURE EDILIZIE DESTINATE ALLA FORNITURA DI SERVIZI E AD ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE

Il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione ex novo di edifici resta subordinato, se destinati alla fornitura di servizi o ad attività produttive, commerciali polifunzionali, sportive e ricreative, alla presenza, nella documentazione allegata alla domanda, anche della richiesta di autorizzazione sindacale di cui al precedente art. 3; così come tale rilascio resta subordinato, sempre per le opere produttive, anche ad una progettazione che, ai sensi del D.Lgs. n. 277/91 contribuisca, mediante *interventi alla fonte*, alla minimizzazione dei rumori generati.

ART. 7: REQUISITI PASSIVI ACUSTICI DEGLI EDIFICI

Per la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza, uffici, alberghi, scuole, case di cura, o attività ricreative, commerciali e di culto, il rilascio del permesso di costruire avviene solo in presenza di una progettazione della struttura e dei relativi impianti interni anche nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997 con la verifica del clima acustico.

Per gli interventi edilizi eseguibili mediante *denuncia di inizio di attività*, e solo se relativi a ristrutturazioni edilizie, risanamento conservativo o ad eventuale cambio di destinazione d'uso comportante una variazione in modo più restrittivo dei parametri di cui alla Tabella B del D.P.C.M. 5.12.1997, la *progettazione, l'esecuzione e collaudo dei lavori e degli eventuali relativi impianti interni devono conformarsi anche a quanto stabilito dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.*

ART. 8: CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Il rilascio del Certificato di agibilità di cui all'art. 24 del Testo unico sull'Edilizia, è subordinato – nel caso di nuove costruzioni, di ristrutturazioni edilizie, risanamento conservativo e cambio di destinazione d'uso comportante una variazione in modo più restrittivo dei parametri di cui alla Tabella B del D.P.C.M. 5.12.1997 – all'effettuazione del "collaudo acustico" dell'immobile oggetto dei lavori. Tale collaudo dovrà consistere nella verifica, da effettuarsi a cura di un tecnico competente in acustica, di quanto previsto dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, in merito ai requisiti acustici passivi degli edifici.

ART. 9: I PIANI DI RISANAMENTO PER LE ESISTENTI ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIALI, SPORTIVE E RICREATIVE NONCHE' PER LE AREE DI PARCHEGGIO E DEPOSITO MEZZI PER IL TRASPORTO DI PERSONE E MERCI

Entro tre mesi dall'approvazione della zonizzazione acustica comunale le imprese verificano la rispondenza dei valori delle proprie emissioni ed immissioni acustiche con i limiti previsti dal presente Regolamento e ne danno informazione al Comune mediante autocertificazione ai sensi della legge 4.1.68, n.15.

Nel caso i cui le emissioni/immissioni superino i limiti consentiti l'impresa si adegua ai limiti imposti mediante apposito piano di risanamento da trasmettere al Comune entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto dall'art.2, comma 3, del d.p.c.m. 1.3.91.

In tale piano vanno indicati, tra l'altro, i termini, comunque non superiori a 30 mesi, entro i quali verranno completati e resi operativi gli interventi di risanamento. La non presentazione di tale piano ha come effetto l'operatività

dell'adeguamento entro i predetti sei mesi; il non adeguamento comporta la sospensione obbligatoria dell'attività.

Per l'elaborazione dell'ora richiamato piano di risanamento acustico va fatto riferimento alla vigente normativa tecnica.

ART. 10: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice penale e dall'art. 844 del Codice civile, chiunque dovesse produrre emissioni o immissioni acustiche eccedenti i valori limite consentiti dalla vigente normativa è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 (cinquecentosedici/00 euro) a € 5.164,00 (cinquemila centosessantaquattro/00 euro). Le correlate sorgenti di rumore restano obbligatoriamente inattive sino alla regolarizzazione dell'illegittimità da dimostrarsi con idonea documentazione tecnica.

Chiunque viola le disposizioni dei regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della Legge 447/95 e quelle di cui al presente Regolamento, è punito con il pagamento di una somma da € 258,00 (duecentocinquantotto/00 euro) ad € 10.328,00 (diecimilatrecentoventotto/00 euro).

Il Comune provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato il 70% delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni predette, come meglio in proposito dettagliato dall'art. 10, comma 4 della legge 447/95.

Il Comune si riserva attività di controllo della specifica problematica mediante propri tecnici o tecnici convenzionati.

ART. 11: Le norme del presente Regolamento relative alle nuove infrastrutture del PUC diventeranno operative al momento della realizzazione delle stesse.

ART. 12: Con l'approvazione di questo Regolamento, il contenuto degli articoli, o quello di parte degli stessi, di altri Regolamenti comunali, che dovesse risultare non perfettamente congruente con quello degli articoli riportati in precedenza, va inteso come modificato da quanto disposto da questi ultimi.

ALLEGATO A

COMUNE DI VALLESACCARDA

Egregio
Sig. Sindaco

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI / IMMISSIONI
ACUSTICHE DI ATTIVITA' E FORNITURA DI SERVIZI CONTINUATIVI
O STAGIONALI (*), DI PROSSIMO INIZIO O GIA' OPERATIVE**

Il sottoscritto..... c.f.:.....
residente in in qualità di (titolare, ecc.)
..... dell'attività o fornitura di servizi di.....,
a carattere:

A: stagionale e pertanto operativa nel periodo:/

B: continuativa

con ubicazione in..... ricadente in zona contraddistinta
dalla Classe del Piano di zonizzazione acustica comunale,
chiede

ai sensi dell'art. 14 comma 2 della legge 447/95 e dell'art. 3 del vigente
Regolamento Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in
Materia di Acustica Ambientale l'autorizzazione a produrre le emissioni /
immissioni acustiche correlate alla predetta attività o fornitura di servizi in quanto
conformi ai limiti di norma così come verificato nell'allegata documentazione
tecnica.

Il sottoscritto prende atto che:

nel caso "A", la richiesta autorizzazione decade al termine del periodo di
operatività stagionale (...../.....) e sarà comunque da intendersi
decaduta in presenza di valori delle emissioni/immissioni superiori a quelli riportati
nella predetta documentazione tecnica;

nel caso "B", la richiesta autorizzazione ha validità biennale e sarà comunque
da intendersi decaduta in presenza di valori delle emissioni/immissioni superiori a
quelli riportati nella predetta documentazione tecnica.

....., li

Il richiedente

Allega:

Documentazione tecnica redatta con riferimento all'Allegato D

(*) Vi rientrano anche: Cantieri edili, attività produttive industriali ed artigiane, attività commerciali, climatizzazione ed impianti frigoriferi con unità esterne, discoteche, locali di intrattenimento con musica amplificata, parcheggi ed aree di sosta dei mezzi destinati al trasporto di persone e merci.

ALLEGATO B

COMUNE DI VALLESACCARDA

Egregio
Sig. Sindaco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, IN DEROGA, PER CANTIERI EDILI GIA' OPERATIVI O DA ATTIVARE O PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO PUBBLICO, PRODUCENTI EMISSIONI/IMMISSIONI ACUSTICHE ECCEDENTI I LIMITI DI LEGGE

Il sottoscritto..... c.f.:.....
residente in in qualità di (titolare, ecc.)
..... dell'attività di (cantiere edile, manifestazione o spettacolo temporaneo) con ubicazione in..... ricadente in zona contraddistinta dalla Classe del Piano di zonizzazione acustica comunale,

chiede

ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.P.C.M. 1.3.1991 e dell'art. art. 3 del vigente Regolamento Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in Materia di Acustica Ambientale l'autorizzazione ad immettere sul territorio le emissioni acustiche correlate alla predetta attività, in deroga ai limiti consentiti, in quanto risultate non conformi a questi ultimi nonostante l'utilizzo di impianti ed attrezzature rispondenti alla normativa acustica vigente, l'uso di barriere fonoimpedenti ed il ricorso a particolari accorgimenti operativi, così come riportato nell'allegata documentazione tecnica.

Il sottoscritto prende atto che la richiesta autorizzazione sarà da intendersi decaduta al termine del periodo operativo previsto (...../.....) e quindi con la data del, oltre che in presenza di valori delle emissioni / immissioni superiori a quelli riportati nella predetta documentazione tecnica.

....., li

Il richiedente

ALLEGATO C1

COMUNE DI VALLESACCARDA

Egregio
Sig. Sindaco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PER CANTIERI EDILI GIA' OPERATIVI O DA ATTIVARE, NON PRODUCENTI EMISSIONI / IMMISSIONI ACUSTICHE PER TOTALE ASSENZA DI MACCHINARI ED IMPIANTI OLTRE CHE DI LAVORAZIONI EFFETTUATE CON ATTREZZI PRODUCENTI RUMORE

Il sottoscritto..... c.f.:.....
residente in in qualità di (titolare,
ecc.)..... dell'attività di cantiere edile, con ubicazione in
..... ricadente in zona contraddistinta dalla Classe
..... del Piano di zonizzazione acustica comunale,

chiede

ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1.3.1991 e del vigente Regolamento Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in Materia di Acustica Ambientale, l'autorizzazione affinché tale cantiere possa essere attivo. In proposito dichiara che in tale cantiere non sono (o, non saranno) presenti macchine, impianti od attrezzature e che nello stesso non vengono effettuate (o, non verranno effettuate) lavorazioni utilizzando attrezzi manuali rumorosi.

Il sottoscritto prende atto che la richiesta autorizzazione sarà da intendersi decaduta nel momento in cui dovessero venire meno gli aspetti ora evidenziati impegnandosi, in tal caso, a richiederla allegando idonea relazione tecnica di verifica del relativo impatto acustico.

....., li

Il richiedente

Si allega copia del documento di identità

ALLEGATO C2

COMUNE DI VALLESACCARDA

Egregio
Sig. Sindaco

**RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PER ATTIVITA' COMMERCIALI
E ARTIGIANALI, GIA' OPERATIVE O DA ATTIVARE, NON
PRODUCENTI EMISSIONI/IMMISSIONI ACUSTICHE PER TOTALE
ASSENZA DI MACCHINARI ED IMPIANTI RUMOROSI**

Il sottoscritto..... c.f.:.....
residente in in qualità di (titolare,
ecc.)..... dell'attività commerciale o artigianale con ubicazione in
..... ricadente in zona contraddistinta dalla Classe
..... del Piano di zonizzazione acustica comunale,

chiede

ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1.3.1991 e del vigente Regolamento
Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in Materia di Acustica
Ambientale, l'autorizzazione affinché tale attività possa essere operativa.

In proposito dichiara che l'attività viene espletata in locali privi di impianti di
climatizzazione o di frigoriferi dotati di motocondensanti esterne, oltre che privi di
serrande metalliche, di aspiratori elettrici, di impianti elettroacustici per
l'amplificazione della musica, di videogiochi, di apparati elettronici di allarme
acustico e di autoclavi o comunque di macchinari posizionati all'esterno.

Il sottoscritto prende atto che la richiesta autorizzazione sarà da intendersi
decaduta nel momento in cui dovessero venire meno gli aspetti ora evidenziati
impegnandosi, in tal caso, a richiederla allegando idonea relazione tecnica di verifica
del relativo impatto acustico.

....., li

Il richiedente

Si allega copia del documento di identità

ALLEGATO C3

COMUNE DI VALLESACCARDA

Egregio
Sig. Sindaco

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE, PER PARCHEGGI E AREE DI DEPOSITO MEZZI, GIA' OPERATIVI O DA ATTIVARE, NON PRODUCENTI EMISSIONI/IMMISSIONI ACUSTICHE SIGNIFICATIVE

Il sottoscritto..... c.f.:.....
residente in in qualità di (gestore ecc.)..... del parcheggio o dell'area di deposito mezzi con ubicazione in ricadente in zona contraddistinta dalla Classe del Piano di zonizzazione acustica comunale,
chiede

ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 1.3.1991 e del vigente Regolamento Comunale di Attuazione della Normativa Statale e Regionale in Materia di Acustica Ambientale, l'autorizzazione affinché tale servizio possa essere operativo.

In proposito dichiara che il servizio comporta la presenza di veicoli di peso non superiore a 3.5 t e di numero non superiore a dieci unità.

Il sottoscritto prende atto che la richiesta autorizzazione sarà da intendersi decaduta nel momento in cui dovessero venire meno gli aspetti ora evidenziati impegnandosi, in tal caso, a richiederla allegando idonea relazione tecnica di verifica del relativo impatto acustico.

....., li

Il richiedente

Si allega copia del documento di identità

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EMISSIONI / IMMISSIONI ACUSTICHE⁷ CAUSATE DA NUOVE ATTIVITA' A CARATTERE TEMPORANEO O CONTINUATIVO

La documentazione dovrà contenere la valutazione predittiva dell'impatto acustico indotto sul territorio circostante, e dovrà includere:

1) La planimetria della zona interessata in scala 1:500 (o più dettagliata) nella quale siano riportati:

a) il perimetro delimitante gli spazi di esclusiva pertinenza delle sorgenti acustiche sottoposte a verifica previsionale (o comunque la linea di delimitazione o confine che dir si voglia, dell'area di utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione);

b) l'ubicazione delle singole sorgenti sonore (macchinari, componenti di impianti tecnologici, diffusori acustici, ecc.), l'eventuale ambito operativo delle macchine mobili e dei mezzi meccanici nel caso trattasi di cantieri edili e gli spazi di sosta ed i percorsi di manovra dei veicoli per i parcheggi e le aree di deposito dei mezzi addetti al trasporto di persone e merci. Di tali sorgenti va specificamente indicata la massima potenza sonora o il massimo livello di pressione sonora misurabile ad una data distanza e gli orari di funzionamento giornaliero. (Nel caso di discoteche o locali di intrattenimento musicale e comunque in tutti i casi in cui c'è l'obbligo di provvedere a quanto disposto dal DPCM 215/99, la documentazione va integrata con copia della relazione redatta ai sensi di tale Decreto).

Allorquando siffatti dati non fossero al momento disponibili (in quanto trattasi di macchinari, mezzi ed impianti che, pur previsti, non sono stati ancora singolarmente individuati) è consentito far riferimento alla potenza sonora di elementi analoghi, fermo restando l'obbligo di trasmissione al Comune della verifica delle emissioni/immissioni acustiche al momento della concreta attivazione delle sorgenti, per poi aggiornarla ad ogni eventuale significativa modifica che dovesse successivamente essere apportata capace di variare i valori per le emissioni / immissioni indicati in precedenti verifiche;

c) il posizionamento dell'abitazione più significativamente esposta al rumore oggetto di verifica. Particolare attenzione va posta alle eventuali scuole presenti nella zona.

2) Stralcio, in scala 1:500 del Piano di zonizzazione acustica afferente all'area sede dell'attività sottoposta a verifica acustica previsionale ed alle zone ad essa circostanti.

⁷ La documentazione è obbligatoria per l'effettuazione di attività di intrattenimento stagionali con musica elettroamplificata, per gli impianti di condizionamento dotati di motocondensanti esterne.

3) Individuazione – in termini previsionali e, per tale aspetto, da attuarsi con il ricorso alle metodologie di calcolo ordinariamente utilizzate per previsioni di tal genere, – dei livelli:

- delle emissioni acustiche nei punti di maggiore significatività del perimetro di cui al precedente punto 1-a), comunque da determinarsi in modo da evidenziarne il più probabile andamento temporale nell'arco delle 24 ore della giornata-tipo di funzionamento;
- delle immissioni assolute acustiche, relativi in tal caso, all'intero tempo di riferimento (diurno ed eventualmente notturno) e riferiti a punti degli spazi esterni più prossimi al perimetro predetto frequentati da persone e comunità;
- delle immissioni differenziali nell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore sottoposto a verifica, comunque da determinarsi con riferimento ai momenti temporali di massima differenza tra il livello del rumore ambientale e quello del rumore residuo

Tutti i predetti livelli andranno poi confrontati con i valori di cui alla Tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997 dopo avere valutato la possibile incidenza sugli stessi di componenti tonali e/o impulsive nel rumore sottoposto a verifica.

L'attuata valutazione dovrà confermare – per l'ottenimento della autorizzazione in oggetto – che sia le emissioni che le immissioni assolute e differenziali conseguenti all'attività, allorquando in condizioni di massima rumorosità, saranno non superiori ai limiti di legge.

L'acquisizione di dati fonometrici va effettuata nel pieno rispetto della normativa regolante le caratteristiche della strumentazione utilizzata e la correlata metodologia operativa.

Particolare attenzione va posta nella presentazione dei predetti dati; in proposito i valori indicati come rappresentativi dei livelli equivalenti del clima acustico pre-esistente alla attivazione delle nuove sorgenti vanno giustificati mediante l'inserimento nella relazione dei grafici riproducenti l'andamento del livello di pressione sonora (costante temporale: Fast) e quello del livello equivalente ottenuti dalle effettuate misurazioni.

ALLEGATO E

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE “IN DEROGA” PER EMISSIONI / IMMISSIONI ACUSTICHE⁸ CAUSATE DA CANTIERI EDILI O ATTIVITA’ DI SPETTACOLO MUSICALE A CARATTERE TEMPORANEO

La documentazione dovrà contenere la valutazione predittiva dell’impatto acustico indotto sul territorio circostante, e dovrà includere:

1) La planimetria della zona interessata in scala 1:500 (o più dettagliata) nella quale siano riportati:

a) il perimetro delimitante gli spazi di esclusiva pertinenza delle sorgenti acustiche sottoposte a verifica previsionale (o comunque la linea di delimitazione o confine che dir si voglia, dell’area di utilizzo esclusivo da parte del soggetto richiedente l’autorizzazione);

b) l’ubicazione delle singole sorgenti sonore (macchinari, componenti di impianti tecnologici, diffusori acustici ecc..), e l’eventuale ambito operativo delle macchine mobili e dei mezzi meccanici nel caso trattasi di cantieri edili. Di tali sorgenti va specificamente indicata la massima potenza sonora o il massimo livello di pressione sonora misurabile ad una data distanza e gli orari di funzionamento giornaliero.

Nel caso di cantieri edili, allorquando siffatti dati non fossero al momento disponibili (in quanto trattasi di macchinari, mezzi ed impianti che, pur previsti, non sono stati ancora singolarmente individuati) è consentito far riferimento alla potenza sonora di elementi analoghi, fermo restando l’obbligo di trasmissione al Comune della verifica delle emissioni/immissioni acustiche al momento della concreta attivazione delle sorgenti, per poi aggiornarla ad ogni eventuale significativa modifica che dovesse successivamente essere apportata capaci di variare i valori per le emissioni / immissioni indicati in precedenti verifiche;

c) il posizionamento dell’abitazione più significativamente esposta al rumore oggetto di verifica. Particolare attenzione va posta alle eventuali scuole presenti nella zona.

2) Stralcio, in scala 1/500 del Piano di zonizzazione acustica afferente all’area sede dell’attività sottoposta a verifica acustica previsionale ed alle zone ad essa circostanti.

3) Individuazione – in termini previsionali e, per tale aspetto, da attuarsi con il ricorso alle metodologie di calcolo ordinariamente utilizzate per previsioni di tal genere – dei livelli:

⁸ La documentazione è obbligatoria per l’effettuazione di attività di intrattenimento stagionali con musica elettroamplificata, per gli impianti di condizionamento dotati di motocondensanti esterne.

- delle emissioni acustiche nei punti di maggiore significatività del perimetro di cui al precedente punto 1-a), comunque da determinarsi in modo da evidenziarne l'andamento temporale nell'arco delle 24 ore della giornata-tipo di funzionamento;
- delle immissioni assolute acustiche, relativi in tal caso, all'intero tempo di riferimento (diurno ed eventualmente notturno) e riferiti a punti degli spazi esterni più prossimi al perimetro predetto frequentati da persone e comunità;
- delle immissioni differenziali nell'unità abitativa maggiormente esposta al rumore sottoposto a verifica, comunque da determinarsi con riferimento ai momenti temporali di massima rumorosità delle sorgenti.

Tutti i predetti livelli andranno poi confrontati con i valori di cui alla Tabella B del D.P.C.M. del 14.11.1997 dopo avere valutato la possibile incidenza sugli stessi di componenti tonali e/o impulsive nel rumore sottoposto a verifica.

Constatato il superamento va allegato uno schema progettuale degli interventi di cui si è programmata l'attivazione per limitare il più possibile il predetto superamento includente il calcolo delle attenuazioni ottenibili in condizioni di massima rumorosità delle sorgenti sottoposte a verifica.

L'acquisizione di dati fonometrici va effettuata nel pieno rispetto della normativa regolante la tipologia della strumentazione utilizzata e la correlata metodologia operativa.

Particolare attenzione va posta nella presentazione dei predetti dati; in proposito i valori indicati come rappresentativi dei livelli equivalenti del clima acustico pre-esistente alla attivazione delle nuove sorgenti vanno giustificati mediante l'inserimento nella relazione dei grafici riproducenti l'andamento del livello di pressione sonora (costante: Fast) e quello del livello equivalente ottenuti dalle effettuate misurazioni.

ALLEGATO F

DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA' DI CUI ALLA VIGENTE NORMATIVA URBANISTICA

In caso di richiesta di rilascio del certificato di agibilità previsto dalla vigente normativa urbanistica nel caso di nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie, risanamento conservativo e cambio di destinazione d'uso, allorquando da quest'ultimo ne dovesse conseguire anche una variazione in modo più restrittivo dei parametri di cui alla Tabella B del D.P.C.M. 5.12.1997, la stessa va accompagnata da una documentazione tecnica di verifica della rispondenza dei requisiti passivi acustici dei predetti componenti edilizi a quanto disposto dall'indicato Decreto.

La verifica deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti norme tecniche regolanti la soggetta materia.

COMUNE DI VALLESACCARDA (PROVINCIA DI AVELLINO)

PIANO URBANISTICO COMUNALE

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEFINITIVA



Elaborato:

Relazione al Piano di
Zonizzazione Acustica

Tav.

R.2

Data

Giugno 2021

REDATTORI DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE

Dott. Arch. Pasquino Di Ceclia
Ph.D Arch. Cristoforo Pacella

REDATTORE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Ph.D Arch. Cristoforo Pacella

COLLABORAZIONE PER REDAZIONE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Avv. Carmela Brancato

COLLABORAZIONE ALL'INFORMATIZZAZIONE SU PIATTAFORMA GIS DEGLI ELABORATI
Dott. Ing. Carmela Rinaldi

REDATTORI DELLO STUDIO GEOLOGICO
Dott. Geologo Vincenzo Trancone
Dott. Geologo Lorella Trancone

REDATTORE DELLO STUDIO AGRONOMICO
Dott. Agr. Raffaele Forgiare

REDATTORE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Dott. Ing. Luigi Iannicello

SINDACO

Arch. Franco Archidiacono

RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Arch. Franco Archidiacono

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Nicola Archidiacono

Approvazioni

II DIRIGENTE U.T.

Revisioni

**COMUNE DI
VALLESACCARDA.
PROVINCIA DI AVELLINO**

PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

RELAZIONE TECNICA

Premessa

Dal 1991 i Comuni hanno l'obbligo, poi successivamente ribadito anche con la Legge n. 447 del 1995, di effettuare la "zonizzazione acustica" del proprio territorio, così da definire, per i diversi ambiti in cui lo stesso è scomponibile, specifici limiti, diurni e notturni, della correlata rumorosità. Scopo della zonizzazione acustica è dunque soprattutto quello di permettere una univoca individuazione dei livelli massimi ammissibili per le emissioni e per le immissioni acustiche nelle predette diverse aree del territorio oltre a quello di definire eventuali obiettivi di prevenzione e di risanamento dell'esistente.

La zonizzazione acustica – peraltro naturalmente da svilupparsi in palese correlazione con l'esistente pianificazione urbanistica – resta di conseguenza uno dei fondamentali fattori su cui concretamente implementare la politica territoriale di salvaguardia del territorio da siffatto inquinante, con la stessa che, a sua volta, si attua sia mediante una concreta focalizzazione delle modalità di sussistenza e sviluppo di attività potenzialmente rumorose (quali quelle di tipo commerciale, artigianale o industriale), sia attraverso la localizzazione e la realizzazione delle nuove strutture residenziali conformemente a specifiche disposizioni antirumore, anch'esse stabilite da una normativa da tempo approvata a livello nazionale.

Strade, autostrade, considerata la loro rilevanza per l'inquinamento da rumore, sono state invece oggetto di separati decreti mediante l'adozione di regolamenti attuativi della predetta Legge quadro, i quali prevedono, tra l'altro, anche delle *fasce di pertinenza acustica* alle quali si applicano, per la rumorosità prodotta dai mezzi di trasporto, limiti diversi da quelli afferenti a tutte le altre possibili sorgenti di rumore, ricadenti nelle stesse. Nell'ambito del piano di zonizzazione acustica, le fasce di pertinenza vengono pertanto a sovrapporsi alle singole individuate "zone", così da costituire degli ambiti di esenzione, ancorché limitatamente alla rumorosità prodotta dal traffico stradale o ferroviario, rispetto ai limiti di zona locali.

Questa norma non si applica alle strade locali come pure viene a decadere per tutte le parti del territorio comunale esterne alle indicate fasce.

E' stato poi lo stesso Parlamento europeo e relativo Consiglio a ritenere non più rinviabile, con l'emanazione della Direttiva 2002/49/CE del 25 giugno 2002, una più dettagliata ed organica gestione del rumore ambientale, così da conseguire, nell'ambito dei programmati orientamenti comunitari, un più elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente rispetto a siffatto inquinante, notoriamente conosciuto come uno dei maggiori problemi ambientali in Europa.

La richiamata direttiva riguarda infatti il rumore ambientale cui è esposto l'essere umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, in aperta campagna, nei pressi delle scuole, degli ospedali e di altri edifici o in zone comunque particolarmente sensibili al rumore. Per "zona silenziosa" è da intendersi una zona delimitata dalla competente autorità, che, se di tipo residenziale, non sia esposta a valori di L_{den}^1 provenienti da qualsiasi sorgente, superiori a un determinato livello e, se in aperta campagna, una zona, sempre delimitata dalla competente autorità (ordinariamente "comunale"),

¹ Il livello giorno-sera-notte L_{den} in decibel (dB), è definito dalla seguente formula:
$$L_{den} = 10 \log 1/24 (12 \times 10^{0.1 L_{day}} + 12 \times 10^{0.1 (L_{evening}+5)} + 12 \times 10^{0.1 (L_{night}+10)})$$

dove

- L_{day} è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi diurni di un anno,

- $L_{evening}$ è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi serali di un anno,

- L_{night} è il livello sonoro medio a lungo termine ponderato «A», definito alla norma ISO 1996-2: 1987, determinato sull'insieme dei periodi notturni di un anno, e dove il giorno è di 12 ore, la sera di 4 ore e la notte di 8 ore

che non risente del rumore del traffico, di attività industriali o di attività ricreative.

Anche con tale direttiva si ribadisce, dunque, quanto già deciso a livello nazionale sul significativo ruolo delegato ai Comuni in merito alla programmazione ed al controllo del rumore sul territorio.

Un obiettivo per il cui raggiungimento si è, nella circostanza, anche sentita l'esigenza di un utilizzo standardizzato di descrittori, metodi di determinazione e criteri operativi, così selezionando, già appunto con tale Direttiva, come descrittori acustici comuni, l'innanzi considerato L_{den} , per determinare il fastidio alla persona, e l' L_{night} per determinare i disturbi del sonno; così come si è anche ritenuto di stabilire la necessità di mappature acustiche strategiche e piani di azione per una più razionale protezione del territorio dal predetto pernicioso inquinante. A livello nazionale il tutto è stato recepito con il D. Lgs 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale - GU n. 222 del 23-9-2005)

La normativa nazionale

Oltre all'indicato Decreto, le norme di maggiore significatività in materia di inquinamento acustico si correlano soprattutto alla **Legge n. 447 del 26 ottobre 1995**, che stabilisce i principi fondamentali per la tutela del territorio nei confronti dell'inquinamento da rumore.

Essa è stata comunque preceduta dal **D.P.C.M. 1 marzo 1991, che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno**. La Legge n. 447/95, dopo aver focalizzato le finalità e definito l'inquinamento acustico in maniera più ampia e articolata rispetto al citato D.P.C.M. 1 marzo 1991, ne ha ampliato il campo operativo ed è entrata nel merito delle competenze dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni.

Trattandosi di una legge-quadro, essa ha previsto l'emanazione di numerosi decreti e regolamenti attuativi, poi susseguitisi nel tempo anche se con scadenze non proprio coerenti con quanto in proposito era stato stabilito dalla stessa Legge.

Sono comunque già operativi la quasi totalità dei programmati Decreti Ministeriali, Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e Decreti del Presidente della Repubblica che, tra l'altro, coinvolgono il Comune, a conferma di quanto anticipato, in modo non certo marginale nella gestione della specifica materia.

Gli argomenti affrontati in tali norme attuative spaziano dai requisiti acustici delle sorgenti sonore a quelli degli edifici, agli stessi valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità; dalle tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico, alle direttive per la riduzione del rumore nell'ambito dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. Oltre a tali decreti la Legge - quadro prescrive anche l'emanazione di Leggi regionali di ricezione della normativa statale; un adempimento però a cui la Regione Campania non ha ancora provveduto surrogandolo, sin dal 1995, con l'emanazione di "Linee guida" proprio per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica: iniziativa poi di recente riproposta (agosto 2003) con una rielaborazione di tale predetto documento.

La seguente elencazione illustra la situazione attuale relativamente alla normativa di maggiore significatività, sul controllo del rumore, che opera sul Territorio nazionale.

- D.P.C.M. 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;
- Legge 26 Ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico;
- Decreto 11 dicembre 1996: Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo;
- D.P.C.M. 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore;
- D.P.C.M. 5 dicembre 1997: Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici;
- D.P.R. 11 dicembre 1997, n. 496: Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;
- Decreto 16 marzo 1998: Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico;
- D.P.C.M. 31 marzo 1998: Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6,7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459: "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario";

- Legge 9 dicembre 1998, n. 426: "Nuovi interventi in campo ambientale". Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 291 di Lunedì, 14 dicembre 1998;

- D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215: "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

- D.M. 29 novembre 2000: Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore;

- D.Lgs. 4 settembre 2002 n. 262: Attuazione della direttiva 2000 / 14 / CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

- D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142: Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

- Legge 28-12-2015 n. 221 acustica nelle scuole;

- Norme tecniche per la progettazione dei requisiti acustici passivi
UNI EN ISO 12354 (2017);

La normativa regionale

- La regione Campania, ha recepito la legge 447/95 con le linee guida regionali per la redazione dei piani di Zonizzazione Acustica , pubblicate sul BURC n° 41 del 15 settembre 2003.

Legge regionale 16/2004.

Delib.G.R. 6 giugno 2008, n.977 Procedure regionali per il riconoscimento della Figura tecnico competente in acustica - Aggiornamento disposizioni adottate con Delib.G.R. 18 agosto 2000, n. 4431 e Delib.G.R. 24 aprile 2003, n. 1537 (B.U. Campania 30 giugno 2008, n.26);

Il Comune di VALLESACCARDA

Il comune di Vallesaccarda ha un'estensione di 14,24 Km² ed una popolazione di 1.270 abitanti al 31.12.2020 (Fonte:Istat), di cui un'ampia aliquota afferisce al Capoluogo, mentre la parte restante si distribuisce tra le frazioni di Civita (4,97 km), Coccaro (1,25 km), Cotugno (2,33 km), Mattine (2,83 km), San Giuseppe (3,34 km), Serra d'Annunzio (1,42 km), Serro d'Annunzio (1,09 km), Vatoria (0,83 km) e in abitazioni variamente dislocate sul restante territorio.

Siffatto capoluogo, sostanzialmente posizionato al centro del territorio comunale, rappresenta l'unico importante centro abitato.

I Comuni confinanti sono: Trevico, San Sossio Baronia, Scampitella e Anzano di Puglia.

Le strutture viarie che lo interessano e di maggiore significatività sono l'autostrada (A16) e la Strada Provinciale n.144.

Trattasi di assi stradali interessati da traffico spesso sostenuto e che allorquando direttamente interagendo con il nucleo abitato lo sottopongono ad immissioni acustiche di più o meno accentuata significatività; per essi va attuato quanto stabilito dal richiamato D.M. 29 novembre 2000 (Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore) e dal Regolamento 19 marzo 2004 recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.

Discreta è la presenza sul territorio di costruzioni rurali che rappresentando i fulcri operativi per le locali attività agricole la cui caratterizzazione si è rivelata tale da correlare le relative aree alla cosiddetta "Classe acustica III".

Oltre alle considerate attività agricole sono presenti sul territorio anche quelle commerciali ed artigianali che, se inserite nel tessuto urbano, si è comunque provveduto a caratterizzarle parimenti con la "Classe III" sia per limitarne le emissioni acustiche sia per favorirne la delocalizzazione.

Per le attività industriali (PIP) invece, lo specifico contesto in cui si trovano localizzate, ha comportato l'assegnazione ad una "Classe V".

Procedure operative per l'elaborazione del piano di zonizzazione

Già con il D.P.C.M. 1 marzo 1991 si stabiliva che i Comuni dovessero adottare una siffatta zonizzazione acustica, intesa come operazione consistente nell'assegnazione, a ciascuna porzione omogenea di territorio, di una delle sei classi individuate dal decreto, sulla base della prevalente ed effettiva destinazione d'uso del territorio stesso.

La Legge quadro n. 447/95, all'art. 6, ha poi ribadito tale obbligo precisando che:

“... i Comuni ..., tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 ... Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7”.

Nello specifico, la classificazione del territorio comunale viene confermata come attuabile mediante suddivisione dello stesso in sei distinte zone, omogenee dal punto di vista della destinazione d'uso, per poi individuarne le aree soggette a inquinamento acustico con successiva elaborazione del piano di risanamento.

E' sempre poi siffatta legge ad evidenziare che la Regione, nell'esercizio delle funzioni e compiti alla Stessa riservati, dovrà provvedere a:

a) tenere e aggiornare, all'interno del sistema informativo ambientale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), la banca dati rumore, comprensiva della tipologia e dell'entità delle sorgenti sonore presenti sul territorio;

- b) approvare, sulla base dei piani di risanamento comunali e nel rispetto di specifici criteri di priorità, i piani di risanamento delle imprese allorquando necessari;
- c) stabilire, per specifiche parti del territorio regionale nelle quali è necessario assicurare una speciale protezione dell'ambiente dal rumore, eventuali limiti massimi di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) inferiori a quelli previsti dal d.p.c.m. 1° marzo 1991;
- d) approvare i piani di prevenzione, conservazione, riqualificazione ambientali per le parti del territorio regionale nelle quali si ritenga necessario limitare o prevenire un aumento dell'inquinamento acustico derivante da sviluppo urbano, industriale, di infrastruttura o nelle quali sia necessario assicurare una particolare protezione dell'ambiente;
- e) fissare i limiti massimi del livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) per le attività temporanee e ricreative svolte all'aperto, soggette ad autorizzazione sindacale in deroga al d.p.c.m. 1° marzo 1991;
- f) tenere e aggiornare, su base semestrale, l'Albo dei tecnici competenti alle misurazioni fonometriche di cui all'articolo 2 della legge 28 ottobre 1995, n. 447 (norma poi modificata dalla L.R. n.17/07).²

Alle Province viene assegnato il compito di:

- approvare la zonizzazione acustica e i piani di risanamento dei Comuni, entro tre mesi dalla presentazione degli stessi;
- adottare, in caso di contrasto tra i Comuni interessati, la zonizzazione acustica relativamente ad aree contigue tra i Comuni stessi;

² Legge regionale n. 17/2007 ("Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale") - Art. 5 (Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all'articolo 2 della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447) : La tenuta e gestione dell'elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), già attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3 (Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico), a decorrere dal 1° luglio 2007 è attribuita alla competenza delle province.

- realizzare e gestire, su tutto il territorio provinciale, avvalendosi dell'ARPA, sistemi di monitoraggio dell'inquinamento acustico. Così come saranno i Comuni a:

- procedere alla zonizzazione acustica del territorio, provvedendo alla sua trasmissione alla Provincia per l'approvazione;

- adottare e trasmettere alla Provincia, per l'approvazione, i piani di risanamento;

- esercitare le funzioni di vigilanza e controllo su sorgenti sonore mobili e temporanee;

- approvare, avvalendosi dell'ARPA, i piani di risanamento delle imprese; - eseguire campagne di misura del rumore procedendo all'analisi dei dati raccolti e alla valutazione del disturbo, con lo scopo di individuare la tipologia e l'entità dei rumori presenti sul territorio;

- adottare ordinanze per il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento e riduzione di tutte le emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività;

- provvedere alla zonizzazione acustica del proprio territorio secondo i criteri indicati nella legge di cui trattasi e, in ogni caso, nel rispetto dell'assetto urbanistico del territorio;

- adottare piani di risanamento, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Le imprese, per loro conto, devono verificare entro tre mesi dall'approvazione della zonizzazione comunale, la rispondenza dei valori delle proprie emissioni sonore con i limiti previsti dalla presente normativa e ne danno informazione al Comune mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di esito negativo, l'impresa si adegua ai limiti imposti mediante apposito piano di risanamento, entro i successivi sei mesi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del d.p.c.m. 1° marzo 1991. Il piano di risanamento, autocertificato ai sensi della legge 15/1968, è trasmesso ai Comuni competenti per territorio. I Comuni, avvalendosi dell'ARPA, approvano, entro novanta giorni dalla loro presentazione, i piani di risanamento acustico,

verificandone la compatibilità con la zonizzazione acustica comunale e trasmettendo alla Provincia, in caso di esito positivo, le risultanze ai fini dei successivi controlli.

Si è poi parimenti stabilito che, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno, l'impresa deve presentare alla Provincia apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla specifica normativa.

E' ancora siffatta legge a indicare norme quali quelle per cui, nella costruzione di nuove strade e nelle opere di ristrutturazione di quelle esistenti, devono essere utilizzate tecnologie tali da consentire il contenimento o la riduzione del livello equivalente di pressione sonora ponderato (A) al valore limite stabilito dalla legge. Gli enti appaltanti sono incaricati del controllo e verificano la conformità della progettazione e dell'esecuzione delle costruzioni edilizie e infrastrutture dei trasporti ai criteri emanati dai Ministeri competenti. Il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto dal traffico veicolare non deve superare i limiti di zona.

Vengono altresì attenzionate anche le società concessionarie di trasporti pubblici urbani ed extraurbani, operanti nella regione, le quali devono utilizzare veicoli il cui livello sonoro non superi i limiti posti dalla normativa dell'Unione europea. Il parco macchine esistente deve essere progressivamente adeguato, adottando meccanismi o dispositivi atti a ridurre il livello sonoro emesso.

Di interesse è quindi l'ulteriore evidenziato aspetto relativo all'obbligo di progettare e realizzare le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici a uso industriale e tutti i nuovi edifici a uso industriale e residenziale secondo le disposizioni della presente legge e delle relative prescrizioni tecniche.

Il progetto di tali opere deve essere corredato di una relazione asseverata da un tecnico competente da presentarsi al Comune contestualmente alla

domanda di permesso di costruire. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di abitabilità o di agibilità, verifica la conformità delle opere a quanto riportato in siffatta relazione. Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere, impiegati in attività di carattere produttivo, commerciale e di altro tipo, che si svolgono all'aperto, devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea e, comunque, tali da contenere i rumori entro i limiti indicati nella indicata legge. Le attività sportive e ricreative svolte all'aperto, che comportano emissione di rumore, non possono essere svolte al di fuori dell'intervallo orario 8.00 - 24.00. Per tali indicate attività, le emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) misurato sulla facciata dell'edificio più esposto, non possono superare in ogni caso i 65 dB(A) negli intervalli orari 8.00 - 12.00 e 15.00 -19.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 15.00 e 19.00 - 24.00. Su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, il Comune può autorizzare deroghe temporanee a tali limiti ed orari prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre al minimo il disturbo, sentita la ASL competente.

Anche le emissioni sonore temporanee, provenienti da circhi, teatri e strutture simili o da manifestazioni musicali, non sono consentite al di fuori dell'intervallo orario 9.00 - 24.00, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

Tali ultime emissioni sonore, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono, inoltre, superare i 65 dB(A) negli intervalli orari 9.00 - 12.00 e 15.00 - 22.00 e i 55 dB(A) negli intervalli orari 12.00 - 15.00 e 22.00 - 24.00. Il Comune può concedere deroghe, su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la ASL competente.

Le emissioni sonore, provenienti da cantieri edili, sono consentite negli intervalli orari 7.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00, fatta salva la conformità dei macchinari utilizzati a quanto previsto dalla normativa della Unione

europea e il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo, salvo deroghe autorizzate dal Comune.

Le emissioni sonore di tali cantieri edili, in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) misurato in facciata dell'edificio più esposto, non possono inoltre superare i 70 dB (A) negli intervalli orari di cui sopra. Il Comune può concedere deroghe su richiesta scritta e motivata, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo sentita la ASL competente.

Per l'inosservanza delle disposizioni stabilite, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) da 500 Euro a 2.600 Euro per il superamento dei limiti previsti dall'articolo 3;
- b) da 360 Euro a 1.100 Euro per il mancato deposito del piano di risanamento;
- c) da 50 Euro a 310 Euro per la mancata presentazione della relazione tecnica;
- d) da 260 Euro a 1.100 Euro per il superamento dei limiti, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A);
- e) da 1.100 Euro a 4.700 Euro per il mancato adeguamento alle speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore;
- f) da 1.600 Euro a 4.700 Euro per la mancata presentazione ovvero per la mancata realizzazione del piano di adeguamento del parco macchine esistente.

All'accertamento, alla contestazione e alla riscossione delle violazioni di cui sopra provvede il Comune, per poi utilizzare i proventi delle sanzioni medesime per il finanziamento dei piani di risanamento.

Per la classificazione e zonizzazione acustica del territorio, vengono individuate le previste sei classi, con la precisazione che: le aree appartenenti alla classe 1 saranno quelle per le quali è prevista una particolare protezione ambientale dal punto di vista acustico, in quanto la quiete rappresenta un elemento base per la loro utilizzazione. Rientrano in queste aree quelle destinate a scuole, al riposo e allo svago, alla

residenza di tipo rurale, a parchi pubblici, nazionali e regionali con l'eccezione delle parti edificate, a riserve naturali, a verde in generale nonché, quando necessario in relazione alle esigenze locali, le zone di interesse storico-archeologico. Sono escluse dalla classe 1 le piccole aree verdi di quartiere e le aree destinate a verde sportivo, per le quali la quiete non è un elemento strettamente indispensabile per la loro fruizione, nonché le strutture scolastiche o sanitarie inserite in edifici adibiti ad abitazione e ad uffici. Tali aree e strutture seguono la classificazione della zona di cui fanno parte ovvero della zona cui appartengono gli edifici che le inglobano. Nell'ambito delle aree di classe 1, va poi effettuata una suddivisione in tre sottozone con differente coefficiente di priorità, da utilizzare in fase di predisposizione di eventuali piani di risanamento:

1a) aree ospedaliere;

1b) aree scolastiche;

1c) aree a verde pubblico ed altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete.

Le aree ospedaliere e gli edifici scolastici collocati in prossimità della viabilità principale e ricadenti all'interno delle fasce di rispetto della viabilità stessa, mantengono la propria classe e, trattandosi di aree da tutelare, potranno richiedere interventi di bonifica acustica.

Nel caso di aree rurali, queste sono inserite nella classe 1, tranne che non risulti esservi un uso estremamente diffuso di macchine operatrici, nel qual caso sono incluse nella classe III. Diversamente, le aree rurali, in cui si svolgono attività derivanti da insediamenti zootecnici rilevanti o dalla trasformazione di prodotti agricoli, quali caseifici, cantine, zuccherifici ed altro, sono da ritenersi attività produttive di tipo artigianale o industriale, e classificate nelle relative classi.

Le classi II e III si correlano, a loro volta, a zone del territorio caratterizzate da una distribuzione molto varia delle sorgenti di rumore, da densità di abitazioni variabile e da differenti intensità di attività umane. Per la classificazione di tali zone si adotteranno criteri il più possibile oggettivi, basati sull'elaborazione di indici urbanistici e parametri insediativi.

Nella classe IV sono inserite le zone del territorio con presenza quasi esclusiva di attività del terziario o commerciali, cioè aree caratterizzate da intensa attività umana, ma pressoché prive di presenza abitativa. La presenza di piccole industrie determina da sola l'appartenenza del territorio alla classe IV. Nelle classi V e VI sono comprese le aree interessate da insediamenti di tipo industriale. Nella classe V è prevista la presenza di abitazioni e di attività di servizio, mentre nella classe VI sono inserite solo quelle aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale.

Ai fini della classificazione, dovrà farsi riferimento a dati rilevabili in loco e/o derivanti da fonti statistiche ufficiali operando peraltro in modo da limitare il più possibile l'eccessivo frazionamento del territorio anche mediante la riunione di zone caratterizzabili da una sufficiente omogeneità acustica.

Nella definizione delle zone acusticamente omogenee dovranno non risultare contigue aree caratterizzate da limiti massimi per il livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" che differiscano di più di 5 dB. Qualora, nelle zone già urbanizzate, non fosse possibile rispettare tale vincolo a causa dell'effettivo uso del territorio, si devono inserire opportune fasce di rispetto, che devono essere contenute nella zona con limite superiore di rumore più elevato, oppure dovrà tenersi conto di ciò nell'elaborazione dei piani di risanamento. Verranno, inoltre, individuate aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, prevedendo opportune fasce di rispetto per il suo svolgimento.

Specificamente, la classificazione delle zone va effettuata anzitutto in base ai criteri di effettiva fruizione del territorio e di destinazione di piano regolatore, iniziando con l'identificazione delle aree corrispondenti alle classi con più alto rischio ambientale, quali quelle con impianti industriali significativi, e di quelle particolarmente protette, ospedali, scuole e parchi pubblici (classe I).

Si individueranno, poi, le principali arterie di traffico, strade ad intenso traffico veicolare o di grande comunicazione, linee ferroviarie (classe IV).

La fascia parallela a strade e ferrovie dovrà essere prevista nel caso in cui queste attraversino aree appartenenti a classi inferiori; mentre strade e ferrovie assumeranno automaticamente la classe corrispondente all'area attraversata nel caso di passaggio di zone di classe superiore.

L'ampiezza delle fasce parallele a strade e ferrovie, da classificare anch'esse in classe IV, dovrà essere determinata tenendo conto degli schermi presenti lungo il percorso di propagazione del suono, quali edifici, dislivelli ed altre barriere naturali. Dovranno, a tal fine, seguirsi i seguenti criteri:

- 1) nel caso di file continue di fabbricati, la fascia si estende sino alla facciata degli edifici compresi entro 60 metri dal margine della carreggiata;
- 2) nel caso di file continue di edifici interrotte da brevi tratti corrispondenti alle immissioni di vie laterali, la fascia si estende lungo queste per 30 metri;
- 3) nel caso di tratti privi di insediamenti, la larghezza della fascia sarà definita in modo tale da garantire un sufficiente abbattimento del livello di rumore, tenendo conto anche degli schermi ed ostacoli naturali, e, comunque, non inferiore ai 100 metri dal margine della carreggiata.

Per la classificazione delle zone di classe II, III e IV si terrà conto, oltre che delle caratteristiche del traffico veicolare, della presenza di strade di grande comunicazione, piccole industrie, anche della densità della popolazione e della presenza delle attività commerciali ed artigianali, opportunamente stimando, al fine dell'attribuzione delle varie zone alle classi II, III e IV, la maggiore o minore densità di popolazione ed intensità del traffico veicolare e la limitata od elevata presenza di attività commerciali ed artigianali.

Siffatta "stima" la si effettua con riferimento a ciascuna delle "unità territoriali standard" in cui può opportunamente suddividersi l'intero territorio comunale, per poi individuare, in termini percentuali, la presenza in percentuale degli elementi suddetti (popolazione, traffico, esercizi commerciali ed artigianato/uffici) su ciascuna di siffatte unità territoriali.

Ad una prima classificazione delle predette singole zone di territorio comunale può quindi giungersi attraverso la determinazione di un indice numerico globale pari alla somma di indici parziali ciascuno corrispondente ad uno dei parametri prima considerati, secondo una prestabilita tabella. Eseguita la classificazione delle singole zone, che compongono il territorio comunale, ai fini di eliminare o comunque ridurre l'eventuale presenza di zone a "macchia di leopardo" dovrà procedersi all'aggregazione di zone adiacenti tenendo conto che una zona va assorbita nella classificazione di quelle confinanti quando queste ultime appartengono tutte alla stessa classe e che le zone limitrofe vanno aggregate in modo tale da raggrupparle il più possibile nella classe più bassa ipotizzabile. Per quanto possibile, inoltre, si farà in modo che i confini delle diverse zone acustiche coincidano con elementi fisici naturali o artificiali.

Redatta ed approvata la zonizzazione acustica, dovranno essere effettuate le verifiche strumentali necessarie alla predisposizione di mappe acustiche parimenti propedeutiche ai piani di risanamento se richiesti.

Un aspetto quest'ultimo che trova oltretutto stretta correlazione con l'altro e significativo adempimento a cui il Comune è analogamente obbligato, ai sensi del Decreto 29 novembre del 2000 ed in quanto gestore delle infrastrutture comunali di trasporto, di elaborazione del relativo *piano degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore.*

Decreto quest'ultimo peraltro spesso in passato disatteso a causa della mancanza del previsto Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; il quale Regolamento però, essendo stato approvato nel marzo del 2004, toglie ora ogni possibilità di indugio in merito a tale iniziativa.

Né mancano significative correlazioni tra la regolamentazione delle immissioni di rumore mediante il Piano di zonizzazione acustica ed annesso Regolamento di attuazione e l'attivazione, con procedure meglio dettagliate proprio da siffatto regolamento, di quanto stabilito dal D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 sulla necessità di realizzare gli edifici abitativi, le scuole, le strutture ospedaliere e le sedi di attività

commerciali e ricreative ricadenti nell'ambito del relativo territorio comunale, nel rispetto dei requisiti acustici indicati nel predetto decreto.

Per tutto quanto sopra evidenziato si è allora proceduto ad elaborare tale zonizzazione in modo che fosse, per un verso, coerente con le scelte urbanistiche fatte per il territorio di cui al consegnato strumento urbanistico e con le indicazioni fornite dalle leggi vigenti e, per altro verso, perseguisse, in ossequio a quanto voluto a livello di Parlamento europeo e dalle normative statali, il fine di un concreto miglioramento del locale clima acustico oltre che di un'apprezzabile gestione di quello futuro, attraverso percorsi operativi i cui aspetti economici ne potessero comunque consentire una effettiva attuazione.

Si è così, tra l'altro, posta particolare attenzione affinché nella distribuzione delle classi (e fermo restando quanto su tale aspetto stabilisce la vigente normativa) non si ponessero presupposti di tale diversità con le esistenti o programmate realtà acustiche, da rendere eccessivamente onerosa ogni consequenziale iniziativa tesa ad un riequilibrio della situazione attuale, lasciando di fatto quest'ultima inalterata, con tutti i consequenziali perniciosi aspetti in termini di inquinamento acustico.

Allorquando allora o situazioni di fatto esistenti o una già deliberata programmazione urbanistica hanno portato, o comunque porteranno, a convivere in una stessa area attività disomogenee in termini di correlato clima acustico, si è optato per una classificazione che, senza penalizzare eccessivamente le aree maggiormente da proteggere, mantenesse al contempo entro limiti di obiettiva congruenza gli impegni economici a cui, con l'approvazione del piano, verranno ad essere esposti i titolari delle attività più rumorose obbligati ad attuare i necessari interventi di risanamento.

Si è cercato, in ciò, una soluzione che fosse, di fatto, anche il più possibile equilibrata nella contrapposizione tra pubblico e privato, mediante una equa distribuzione, tra gli ora due predetti contesti, dei costi per l'abbattimento dei rumori eccedenti i limiti, ferma restando una particolare attenzione alla finalità di un generalizzato contenimento di tale fondamentale parametro.

Più in dettaglio, con l'adottata procedura operativa si è, anzitutto, sviluppata una prima elaborazione del piano in conformità al richiamato strumento urbanistico (Redigendo PUC) e dalle relative Norme di

attuazione per poi amalgamarne il risultato con quanto parallelamente desumibile con l'applicazione della metodologia operativa proposta dalle Linee guida regionali.

Ecco allora che, relativamente alla Classe acustica Prima, vi si sono inseriti gli edifici scolastici in sede propria, urbanisticamente individuati come: "S1" (Istruzione)

La Classe acustica Seconda la si è invece correlata al solo Centro storico.

La Classe acustica Terza include la maggior parte del territorio così come include anche le zone agricole a normale conduzione agraria con prevedibile uso di macchine ed attrezzi meccanici.

Afferiscono alla Classe acustica Quinta le aree sedi di industrie ed artigianato, esistenti e di ampliamento;

Non sono state individuate aree con caratteristiche tali da dover ricadere in Classe acustica Sesta.

Per l'identificazione delle classi II, III ci si è comunque avvalsi, oltre che di elementi desumibili dalla pianificazione urbanistica, anche della allegata "griglia" costruita in base ai già richiamati parametri (popolazione, traffico veicolare, commercio, artigianato / uffici).

Parametri ai quali, avendoli associati ad un concetto di bassa, media e alta densità, sono stati attribuiti:

- il valore 0 per la "densità molto bassa";
- il valore 1 per la "densità bassa";
- il valore 2 per la "densità media";
- il valore 3 per la "densità alta".

La somma dei punteggi ha quindi consentito l'assegnazione delle diverse aliquote del territorio a ciascuna delle previste classi, in base al criterio di seguito dettagliato, fermo restando il necessario peso che, su tale procedura operativa, va riconosciuto ad "aspetti caratterizzanti" di particolare significatività acustica che, quando legittimamente presenti, la condizionano in modo determinante.

I risultati degli adottati due procedimenti, peraltro sostanzialmente coincidenti, sono stati poi amalgamati nei pochi punti tra loro non congruenti.

Strategie per la riduzione del rumore

Il primo strumento che – approvato il piano di zonizzazione acustica – deve avere concreta attuazione da parte del comune per una proficua gestione di un programma di razionalizzazione delle emissioni / immissioni acustiche sul proprio territorio e, più in generale, per la riduzione del rumore nell’ambito dello stesso, è l’allegato *Regolamento d’attuazione* che, unitamente a quanto riportato anche nella presente relazione tecnica, meglio traduce la normativa vigente.

Regolamento, probabilmente, ancora di più marcata valenza, ai fini di tangibili e tempestivi miglioramenti del locale clima acustico, dello stesso Piano di Risanamento Acustico di cui all’art. 7 della Legge 447/95 il quale, per la sua complessità e soprattutto per i notevoli aspetti economici che coinvolge non solo a livello pubblico ma anche privato, si connota spesso di perniciose inerzie attuative oltre che di legittime ed eccessivamente future scadenze dei termini per la concreta effettuazione di interventi fonoimpedenti (come nel caso del piano di contenimento del rumore prodotto dalle infrastrutture di cui al decreto 29 novembre 2000) che ne limitano fortemente la correlata significatività allorquando trattasi di ottenere risultati in tempi sufficientemente brevi.

Resta comunque fermo l’obbligo di elaborazione di siffatti piani di risanamento e di abbattimento del rumore e, per la qual cosa, diventa allora opportuno uno specifico riferimento ai requisiti generali di indici ed indicatori del rumore ambientale, così come proposti nella Direttiva europea 2002/49/CE del 25 giugno 2002 e già prima anticipati dal *Working Group on noise indicators, Commission of the European Communities – Directorate General XI “Position paper on EU noise indicators”*, in modo da strutturare tali piani nel contesto di parametri numerici, per un verso, sufficientemente indicativi della specifica problematica oggetto di valutazione e, per altro verso, caratterizzati da una standardizzazione capace di consentire una lettura unica a livello di Comunità Europea.

Il richiamato Gruppo di lavoro ha infatti prodotto un “Documento sperimentale”, relativo appunto agli indicatori acustici idonei a descrivere il rumore proveniente da sorgenti esterne, e da coinvolgere in caso di

valutazioni, mappature, pianificazioni e controllo del rumore, i delicati aspetti dell'*annoyance* e del disturbo del sonno.

In ogni caso, tali ultimi problemi difficilmente potranno essere validamente risolti senza approfondire anche analogo impegno nel controllo della rispondenza dei nuovi immobili residenziali alla normativa di cui al *Decreto del 5 dicembre 1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici*.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14/11/1997.

DETERMINAZIONE DEI VALORI LIMITE DELLE SORGENTI SONORE.

(G.U. 01/12/1997, n. 280)

Art. 1. - Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f), g) ed h) ; comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge.

2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 2. - Valori limite di emissione

1. I valori limite di emissione, definiti all'art. 2, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono riferiti alle sorgenti fisse ed alle sorgenti mobili.

2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.

3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

4. I valori limite di emissione del rumore delle sorgenti sonore mobili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e dei singoli macchinari costituenti le sorgenti sonore fisse, laddove previsto, sono altresì regolamentati dalle norme di omologazione e certificazione delle stesse.

Art. 3. - Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera *a*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella *C* allegata al presente decreto.

2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n. 447, i limiti di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella *B* allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella *C* allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

Art. 4. - Valori limite differenziali di immissione

1. I valori limite differenziali di immissione, definiti all'art. 2, comma 3, lettera *b*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono: 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno, all'interno degli ambienti abitativi. Tali valori non si applicano nelle aree classificate nella classe VI della tabella *A* allegata al presente decreto.

2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;

b) se il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla rumorosità prodotta:

dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;

da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;

da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art. 5. - Infrastrutture dei trasporti

1. I valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, nonché la relativa estensione, saranno fissati con i rispettivi decreti attuativi, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

Art. 6. - Valori di attenzione

1. I valori di attenzione espressi come livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderata «A», riferiti al tempo a lungo termine (T_L) sono:

a) se riferiti ad un'ora, i valori della tabella C allegata al presente decreto, aumentati di 10 dB per il periodo diurno e di 5 dB per il periodo notturno;

b) se relativi ai tempi di riferimento, i valori di cui alla tabella C allegata al presente decreto. Il tempo a lungo termine (T_L) rappresenta il tempo all'interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale. La lunghezza di questo intervallo di tempo è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano tale rumorosità nel lungo termine. Il valore T_L , multiplo intero del periodo di riferimento, è un periodo di tempo prestabilito riguardante i periodi che consentono la valutazione di realtà specifiche locali.

2. Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui ai punti a) e b) del precedente comma 1, ad eccezione delle aree esclusivamente industriali in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b) del comma precedente.

3. I valori di attenzione di cui al comma 1 non si applicano alle fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime ed aeroportuali.

Art. 7. - Valori di qualità.

1. I valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettera h), della legge 26

ottobre 1995, n. 447, sono indicati nella tabella *D* allegata al presente decreto.

Art. 8. - Norme transitorie

1. In attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera *a*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

2. Il superamento dei limiti di cui al precedente comma 1, comporta l'adozione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, fermo restando quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.

3. Fino all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 3, lettera *c*), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle stabilite nell'allegato *B* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 9. - Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i commi 1 e 3 dell'art. 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991.

Art. 10. - Entrata in vigore

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

ALLEGATO

Tabella A: classificazione del territorio comunale (art.1)

CLASSE I - aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

CLASSE IV - aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

Tabella B: valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art. 2)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno(06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Tabella C: valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A) (art.3)

classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno(06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella D: valori di qualità - Leq in dB(A) (art.7)


classi di destinazione d'uso del territorio	tempi di riferimento	
	diurno(06.00-22.00)	notturno(22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70



Elaborato:	Planimetria	Tav.:	E.1
		Scala:	1: 5.000
		Data:	Giugno 2021

REDAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
 DEL COMUNE DI VALLESACCARDA
 IN VIA CANTIERE 10/11
 RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE ARCHITETTICA E SPAZIALE E DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
 ING. GIUSEPPE DI GIACOMO
 RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE NORMATIVA E TECNICA DI ATTUAZIONE
 ING. FRANCESCO ACCIARI
 COORDINATORE PER L'INFORMAZIONE AI PATRIMONI DEI BENI CULTURALI
 ING. GIUSEPPE DI GIACOMO
 RESPONSABILE PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI ZONAZIONE
 ING. GIUSEPPE DI GIACOMO
 RESPONSABILE DELLA ZONAZIONE ACUSTICA
 ING. GIUSEPPE DI GIACOMO

Approvazioni	Revisioni
IL DIRIGENTE U. T.	



Legenda


Definizione delle classi acustiche e limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturno
Zona I-a - Area particolarmente protetta (Ospedaliera)	50	40
Zona I-b - Area particolarmente protetta (Scolastica)	50	40
Zona I-c - Area particolarmente protetta (Verde pubblico o altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora)	50	40
Zona II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
Zona III - Aree di tipo misto	60	50
Zona IV - Aree di intensa attività umana	65	55
Zona V - Aree prevalentemente industriali	70	60
Zona VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Legenda

Simbologia / Segni Convenzionali

	Limiti Comunali
--	-----------------





Elaborato:	Planimetria	Tav.:	E.2
		Scala:	1:2.000
		Data:	Giugno 2021

REDATTORE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Ing. Carlo Caramanna

REDAZIONE DELLA PROIEZIONE ARBITRARIA STRADALE DELLA VULCANIZAZIONE DI INCENDIO
P.L. Ing. Carmine Pavia

REDAZIONE DELLA PROIEZIONE ARBITRARIA STRADALE DI APPLICAZIONE
P.L. Ing. Carmine Pavia

COLLABORAZIONE ALL'INFORMAZIONE SU PARTI COMUNI DEI LABORATI
Ing. Carlo Caramanna

REDAZIONE DELLO STUDIO TOPOGRAFICO
Ing. Carlo Caramanna


REDAZIONE DELLA DENUNCIA ACUSTICA
Ing. Carlo Caramanna

GENIACO
Ing. Carlo Caramanna

RESPONSABILE DELLA PROIEZIONE TOPOGRAFICA
Ing. Carlo Caramanna

RESPONSABILE TECNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Carlo Caramanna

Approvazioni	Revisioni
Il DIRIGENTE U.T.	



Legenda

Definizione delle classi acustiche e limiti massimi di immissione espressi come livello equivalente in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Nocturno
Zona I-a - Area particolarmente protetta (Ospedaliera)	50	40
Zona I-b - Area particolarmente protetta (Scolastica)	50	40
Zona I-c - Area particolarmente protetta (Viale pubblico o altre zone per le quali abbia rilevanza la quiete sonora)	50	40
Zona II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	55	45
Zona III - Aree di tipo misto	60	50
Zona IV - Aree di intensa attività umana	65	55
Zona V - Aree prevalentemente industriali	70	60
Zona VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

Legenda

Simbologia / Segni Convenzionali

	Limiti Comunali
--	-----------------